

(N. 961-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1955

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1955

Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto del presente disegno di legge non costituisce una novità. Esso riproduce quasi integralmente salvo lievi varianti di forma e qualche aggiornamento, le norme contenute nella legge 6 marzo 1950, n. 108, in virtù delle quali venne creata presso l'Istituto Fondiario delle Venezie, una apposita sezione per il finanziamento di opere pubbliche.

È prevista infatti l'istituzione di un'analogha sezione presso la Cassa di risparmio delle pro-

vincie lombarde con sede in Milano; questa in aggiunta alle esistenti sezioni di « Credito Agrario » e di « Credito Fondiario » potrà operare esclusivamente nella zona di influenza e di lavoro della Cassa stessa.

Tale sezione, secondo quanto viene proposto, dovrà avere un apposito fondo di dotazione e bilancio separato da quello della Cassa, potrà erogare mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi Enti pubblici costituite,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la durata massima di trentacinque anni e con le dovute garanzie (prima ipoteca, cessione di canoni di annualità a carico dello Stato, Province, Comuni; delegazioni su cespiti delegabili, ecc), potrà infine erogare mutui a favore di imprese di nazionalità italiana, per la durata massima di venti anni, operazioni assistite dalle garanzie già ricordate, nonchè da privilegio legale sulle opere e sugli impianti.

La sezione, oltre il fondo di dotazione sarà autorizzata ad incrementare le sue « risorse » attraverso l'emissione di obbligazioni nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario, obbligazioni che, naturalmente godranno del trattamento fiscale e dei benefici previsti dalle disposizioni in vigore per le cartelle fondiarie.

Le norme che dovranno regolare l'attività ed il funzionamento della sezione verranno fissate con apposito Statuto da emanarsi a mezzo decreto del Presidente della Repubblica.

Gli aggiornamenti di rilievo nei confronti della ricordata legge 6 marzo 1950, n. 108, non hanno dato luogo a preoccupazione. Infatti:

l'aggiunta delle *Società costituite fra Enti pubblici* nell'elenco degli Enti ammessi all'assunzione di mutui (art. 1);

l'aggiunta nell'elenco delle garanzie da accogliere di quelle *dello Stato, delle Province o dei Comuni* (art. 2);

l'espressa menzione, per i mutui da farsi ad imprese di nazionalità italiana, della cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Province o dei Comuni (art. 2);

non costituiscono che perfezionamenti dettati dall'esperienza.

Qualche osservazione di fondo è stata invece prospettata. Si è rilevato:

È innanzitutto giovevole continuare nella concessione di particolare facoltà a singoli istituti o non sarebbe opportuno formulare disposizioni di legge di carattere generale delle quali potessero beneficiare le varie categorie di aziende esercenti il credito fondiario compresi gli Istituti di diritto pubblico?

Convieni svuotare la Cassa depositi e prestiti del suo contenuto e delle sue finalità, allargando le operazioni ad Istituti regionali che potrebbero essere guidati da criteri di discriminazione nella concessione di mutui?

Perchè non stabilire nel disegno di legge il tasso di interesse massimo cui l'Istituto autorizzato, oggi la Cassa di risparmio delle PP. LL. domani altri, potranno applicare ai finanziamenti?

La Commissione ha largamente discusso al riguardo e, nella sua maggioranza, ha espresso queste considerazioni:

Tutte le Casse di risparmio a seguito delle disposizioni della legge 11 dicembre 1910, n. 855, sono in sostanza facoltizzate alla concessione di finanziamenti ad Enti pubblici ed anche negli ultimi anni molte richieste presentate alla Cassa DD. e PP. e da questa non potute accogliere sono state soddisfatte dagli Istituti finanziari locali. L'affermazione o il dubbio che la Cassa DD. e PP. possa essere sminuita da tale attività è ritenuta per lo meno eccessiva in quanto non avendo la stessa il monopolio delle disponibilità finanziarie, risulta anzi giovevole che i suoi finanziamenti vengano integrati in sede regionale e locale da quelli di altri Enti.

Il largo svilupparsi delle opere pubbliche necessita ancora di ingenti mezzi e poichè, questi sono stati e risultano ancora limitati, in quanto all'infuori dell'Istituto delle Venezie tutti gli altri Istituti hanno erogato e possono erogare i loro prestiti soltanto in danaro attingendo ai rispettivi depositi, è giusto estendere a tutti gli Enti le facoltà concesse al primo.

La misura del tasso non può essere fissata stabilmente nel disegno di legge in quanto, rispondendo la stessa a condizioni variabili di mercato, è più conveniente sia demandata agli organi competenti che di volta in volta debbono autorizzare l'emissione di obbligazioni, oppure al regolamento.

Onorevoli senatori, in relazione alle suddette considerazioni e dato atto che la Cassa di risparmio delle province lombarde ha finora ben operato in questo campo, la Commissione ha ritenuto poter proporre l'approvazione del disegno di legge con l'aggiunta dell'art. 5-bis — che ha trovato qualche resistenza in quanto introduce una norma di carattere generale in un provvedimento a carattere particolare — per il quale tutte le Casse di risparmio potranno richiedere l'istituzione di sezioni analoghe a quella attualmente prevista.

BRACCESI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO.

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nell'ambito delle provincie in cui ha filiali la predetta Cassa di risparmio. Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonchè di imprese di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

Art. 2.

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Provincie o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quelli della pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'Organo di vigilanza di che al successivo articolo 5.

Art. 3.

La Sezione potrà compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potrà emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari emesse dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiari; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Su mutui stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma e per gli stessi effetti delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dallo stesso organo che la esercita sulla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sarà approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.

Art. 5.

Identico.

Art. 5-bis.

Tutte le Casse di risparmio possono chiedere l'istituzione di sezioni analoghe a quella prevista dalla presente legge. L'istituzione stessa sarà autorizzata con un decreto del Ministro del tesoro su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e la difesa del risparmio.

Art. 6.

Identico.